

## **TI\_GERICHTE 11.1995.238 vom 16. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.238](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.238)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.238 du 16 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.238 del 16 aprile 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel calcolo del contributo alimentare determinante è l'accertamento del reddito globale della famiglia. Questo comprende tutte le entrate: oltre allo stipendio, quindi, anche il reddito della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier/ Werro , Le mariage et le divorce, Berna 1995, n. 722 pag. 144; Rep. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_1; \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_). Nella fattispecie il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 317'863.10 a titolo di liquidazione del regime dei beni; tenuto conto del fatto che, come si vedrà in appresso, l'appello del marito sull'ammontare della liquidazione deve essere respinto, tale importo va considerato per determinare il reddito della sostanza muliebre. Per quel che concerne il tasso di interesse, è notorio che negli ultimi anni si è verificato un notevole calo del saggio e che un reddito del 5% (come postulato dall'appellante) non è più realizzabile nemmeno a medio termine. Si giustifica pertanto di riconoscere un tasso d'interesse del 3.5%, che è il massimo ottenibile oggi impiegando il capitale, a medio termine appunto, con un investimento sicuro, onde il reddito presunto del capitale (fr. 317'863.-) è di fr. 930.-. Il reddito complessivo della moglie è quindi valutabile in fr. 2'430.- (fr. 1'500.- dal lavoro e fr. 930.- dalla sostanza).

#### **E. 3**

Il marito chiede inoltre che l'onere di locazione riconosciuto dal Pretore alla moglie, (fr. 1'560.-), sia ridotto a fr. 1'200.-. A ragione. Intanto il primo giudice ha attribuito all'appellante l'abitazione di \_\_\_\_\_, di modo che l'onere di fr. 1'560.- riconosciuto da questa Camera con sentenza del 18 febbraio 1993 (inc. \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_) appare superato. Inoltre l'appellata, nelle conclusioni del 23 maggio 1991, ha espressamente richiesto l'importo di fr. 1'200.- nel caso in cui fosse stata costretta a lasciare l'abitazione coniugale (conclusioni, pag. 6 in alto), circostanza che si è poi avverata. Ciò posto, e tenuto conto del principio della parità di trattamento, si giustifica di inserire nel fabbisogno della moglie l'importo di fr. 1'200.- per l'onere di alloggio. Quanto al calcolo del contributo alimentare a favore della moglie, si rinvia al considerando 6.

#### **E. 4**

L'appellante contesta inoltre la liquidazione del regime matrimoniale. Il Pretore, constatato che lo scioglimento era retto dal previgente diritto dell'unione dei beni, ha determinato in fr. 953'589.25 la sostanza coniugale netta e ha riconosciuto alla moglie fr. 317'863.10. Egli ha accertato, in particolare, che il marito era proprietario delle particelle n. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ in ragione di un mezzo, e ha stabilito in fr. 55'695.55 l'ammontare dei conti bancari intestati allo stesso. L'appellante ribadisce che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, i fondi n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ sono di sua proprietà solo in ragione di un quarto, mentre l'altro quarto è a lui intestato fiduciariamente per conto del fratello. L'argomentazione non può essere condivisa. In concreto è vero che \_\_\_\_\_, fratello dell'appellante, ha dichiarato di avere ricevuto negli anni 1980/81 metà della quota di proprietà appartenente all'appellante a tacitazione delle prestazioni da egli fornite come tappezziere nella casa situata sulla particella n. \_\_\_\_\_ (deposizione del 6 dicembre 1990), ma ciò non permette ancora di sovvertire la presunzione dell'art. 656 cpv. 1 CC. Intanto non è contestato che a registro fondiario le particelle n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ sono sempre intestate per metà a \_\_\_\_\_ e per metà all'appellante (cfr. estratti allegati alla perizia). Inoltre nemmeno risulta l'entità dell'intervento effettuato dal fratello: considerato un valore della quota di fr. 1'015'000.- (perizia, pag. 10), la controprestazione concessa dall'appellante e corrispondente alla metà del valore della proprietà, appare decisamente superiore alle prestazioni fornite dal fratello (posa di pavimenti, moquette e tapparelle: deposizione \_\_\_\_\_). Infine non risulta, né è stato indicato, che il fratello partecipi alle spese di manutenzione dell'immobile e paghi gli oneri ipotecari e fiscali connessi alla proprietà. L'appellante, pur avendo rivendicato con le conclusioni l'inserimento nel passivo coniugale, a carico degli immobili di \_\_\_\_\_, di fr. 6'300.- a titolo di imposta latente per la sua pretesa quota di un quarto, non ha contestato in questa sede l'importo ammesso dal Pretore per questa voce, di fr. 13'000.-, corrispondente alla quota di proprietà di un mezzo. In siffatte circostanze la dichiarazione di \_\_\_\_\_ i, in mancanza di altri indizi attendibili, non è idonea a dimostrare l'inesattezza dell'iscrizione a registro fondiario, che rimane determinante (art.

## E. 9

CC). L'appellante deve quindi essere ritenuto proprietario in ragione di un mezzo delle particelle n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Si aggiunga che la liquidazione del regime soggiace alle cessate norme dell'unione dei beni (art. 9d cpv. 2 e 3 tit. fin. CC), di modo che l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'acquisizione della comproprietà di un mezzo del fondo in oggetto non è avvenuta a titolo oneroso e non rientrerebbe quindi nella categoria dei beni patrimoniali non può essere condivisa, già per il fatto che egli non ha mai preteso prima d'oggi che tale bene fosse un apporto (art. 195 cpv. 1 vCC; conclusioni, pag. 9). L'appello, su questo punto, è destituito di fondamento. 5. L'appellante chiede inoltre di ridurre a fr. 29'501.55 il saldo dei conti bancari, stabilito dal Pretore in fr. 55'695.50. In particolare egli sostiene che il conto presso la \_\_\_\_\_ ammonta a soli fr. 14'349.-. a) Contrariamente all'attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione, applicabile nella fattispecie, dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell'unione dei beni applicabile in concreto ai fini della liquidazione patrimoniale, era determinante il momento in cui il divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_ con riferimenti; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 66 ad art. 154; Knapp, Le régime matrimonial de l'union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 e 291). Per ragioni procedurali la situazione patrimoniale era però quella che risultava al termine dell'istruttoria di causa, ossia al momento ultimo in cui le parti e il giudice potevano accertare la fattispecie (Rep.

\_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi direttamente sulla sostanza coniugale e, di conseguenza, sulla liquidazione. Non esisteva a favore del coniuge, in specie, un diritto a che la sostanza coniugale rimanesse intatta pendente causa ( Bühler/Spühler , op. cit. n. 70 ad art. 154), a meno che il marito, in una situazione di evidente abuso, cagionasse una diminuzione della stessa. b) Dal fascicolo processuale risulta che all'inizio della causa il saldo del conto deposito intestato al marito presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ammontava a fr. 40'543.- (doc. 4). Al 31 dicembre 1990 il medesimo conto presentava un attivo di fr. 14'349.- (doc. 4.1). Il marito ha giustificato tale diminuzione con il pagamento di imposte (doc. 8). Nella fattispecie la nuova situazione è stata indicata nel memoriale conclusivo del 22 maggio 1991, al quale è stato allegato l'estratto bancario (doc. 4.1). Ora, ancorché il diritto federale non impedisca la presentazione di nuove allegazioni e l'assunzione di nuove prove nell'ambito di un rinvio alla corte cantonale (DTF 69 II 213), la procedura è retta dal diritto cantonale, in particolare per quel che riguarda la ricevibilità di prove e fatti nuovi. Anzitutto in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti e prove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltre l'art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC prescrive che i mezzi di prova devono essere adottati unitamente ai fatti (ossia con gli allegati preliminari: cpv. 1). In sede conclusiva alle parti non è più concesso di addurre nuove prove ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, n. 6 ad art. 78), ragione per cui il Pretore non ha tenuto conto del nuovo documento. Spettava al convenuto, se mai, postularne l'assunzione nelle modalità previste dalla legge. Invano egli invoca l'art. 420 CPC, che non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti ( Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 4 ad art. 420). Si aggiunga che la motivazione adottata a sostegno della diminuzione dell'attivo del conto bancario non può essere seguita. Le bollette relative agli oneri fiscali del 1990, per altro pure prodotte in maniera non conforme al codice, non risultano essere state solute e, tenuto conto dei termini di pagamento, esse si riferiscono se mai al periodo precedente l'estratto bancario in questione. L'appello è su questo punto nuovamente infondato. 6. La conferma dell'importo di fr. 317'863.10 accordato alla moglie a titolo di scioglimento del regime matrimoniale fa sì, come si è visto in precedenza (\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_), che l'appellata disponga di un reddito della sostanza di fr. 930.- mensili. In conclusione il quadro patrimoniale relativo al contributo alimentare appare il seguente: reddito del marito: fr. 8'420.- reddito della moglie: fr. 2'430.- fr. 10'850.- fabbisogno marito: fr. 3'740.- fabbisogno moglie: fr. 2'600.- fr. 6'340.- eccedenza: fr. 4'510.- contributo per la moglie: fr. 2'430.- ./ fr. 2'600.- + fr. 2'255.- = fr. 2'425.- mensili. L'appello deve essere accolto entro questi limiti. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene parziale vittoria sull'ammontare del contributo alimentare, ma soccombe integralmente sulla liquidazione del regime dei beni. Ciò posto si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri di questa sede, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Non si giustifica per contro una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede, l'esito dell'appello non incidendo in maniera rilevante sul complesso dei punti litigiosi davanti al Pretore. Per questi motivi, richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato. \_\_\_\_\_ verserà a \_\_\_\_\_ a titolo di pensione alimentare per quest'ultima, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, l'importo di fr. 2'425.-. Tale contributo sarà aggiornato all'inizio di ogni anno all'indice del costo della

vita con indice base quello del gennaio 1991. Per il resto la sentenza rimane invariata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 4'950.– b) spese fr. 50.– fr. 5'000.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata. \_\_\_\_\_ rifonderà alla controparte l'importo di fr. 3'000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello. 3. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.